



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 250 del 22/10/2020 – 26/11/2020 Udienza pubblica del 22/09/2020
Massima n. 1 :	<p>Titolo : Impiego Pubblico – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Attribuzione agli enti locali della facoltà di avvalersi nell'anno 2019 di personale a tempo determinato mediante convenzioni o contratti di collaborazione – Violazione del limite del 70% della spesa storica entro cui stipulare nel 2019 contratti di lavoro flessibile - Violazione della normativa statale di riferimento – Violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica – Non fondatezza</p> <p>Testo : Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 27 marzo 2019, n. 1, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 117, comma 2°, lett. 1), e 3°, della Costituzione ed all'art. 2 dello Statuto.</p> <p>La norma censurata attribuisce agli enti locali la facoltà di avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione, nei limiti del 70% della media della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità.</p> <p>L'intenzione del legislatore regionale non è, però, quella di alterare od incidere su tali istituti contrattuali, bensì soltanto di consentirne l'uso entro determinati limiti di spesa e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti per la stipula di essi dal legislatore statale, ivi compreso il termine del 30/06/2019.</p> <p>In tale contesto, l'intervento costituisce espressione della competenza regionale in materia di ordinamento ed organizzazione degli uffici, poiché svolge la funzione di indicare e predeterminare gli ambiti di spesa entro i quali le amministrazioni</p>



	<p>destinatario sono autorizzate nel 2019 a reclutare personale tramite le tipologie contrattuali indicate, in relazione ai propri fabbisogni ed esigenze, così consentendo una adeguata programmazione.</p> <p>Parimenti non fondata è la censura riguardante il limite del 70% della spesa storica entro il quale gli enti locali delle Regioni possono stipulare nel 2019 contratti di lavoro flessibile.</p> <p>La disposizione censurata, infatti, non è lesiva della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, poichè la norma assunta dal ricorrente quale parametro interposto (ovvero l'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010), non può essere applicabile alla Regione Valle d'Aosta, in virtù di un accordo Stato-Regione dell'11/11/2010 (che stabiliva come gli obiettivi finanziari pattuiti sono approvati con legge ordinaria dello Stato) e di successiva normativa statale e regionale attuativa di esso.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 1, comma 4, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 27 marzo 2019, n.1.</p> <p>Parametri costituzionali: Art.117, comma 2°, lett. 1) e 3° della Costituzione; Art. 2 dello Statuto speciale Valle d'Aosta.</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; Legge 5 maggio 2009, n. 42; Art. 1, commi 160 e seguenti della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Art. 1, commi da 876 a 879 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p>
Massima n. 2	<p>Titolo : Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Modifica dell'efficacia temporale della disciplina inerente le procedure selettive per la progressione verticale tra le categorie o le posizioni riservate al personale di ruolo - Non fondatezza.</p> <p>Testo : Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 27 marzo 2019, n.1, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli articoli 3, 51, primo comma 97, quarto comma e 117, secondo comma, lett 1) della Costituzione e all'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.</p> <p>La disposizione impugnata differisce di un anno (2021) il triennio di operatività della disciplina relativa alle progressioni verticali previsto dall'articolo 22, comma</p>



	<p>15, del decreto legislativo n. 75/2017. Essa non risulta essere lesiva della competenza statale in materia di “ordinamento civile” e dei principi costituzionali posti a presidio del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché dell'accesso ai pubblici impieghi, poiché non intende incidere in alcun modo sui requisiti per accedere alle progressioni verticali né, tantomeno sul procedimento previsto per esse, limitandosi soltanto a differirne l'operatività di un anno a causa di propri ed oggettivamente accertati problemi organizzativi. Così interpretata la norma oggetto di censura costituisce espressione dell'esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento ed organizzazione degli uffici.</p>
<p>NOTE</p>	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 2 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta del 27 marzo 2019, n.1</p> <p>Parametri costituzionali : Articoli 3, 51, primo comma 97, quarto comma e 117, secondo comma, lett l) della Costituzione ; Art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta.</p> <p>Altri parametri e norme interposte : Art. 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75/2017; Art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 0 dicembre 2019, n.162, come convertito.</p>

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Bologna



Avvocato Resp: Giovanni Bologna
tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. Tel 091.7074805/828 - - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it